

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

relativa all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di Salini Impregilo S.p.A., inscindibile, a pagamento, da liberarsi interamente in denaro e senza diritto di opzione, da deliberarsi dal consiglio di amministrazione dell'emittente nell'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 4 ottobre 2019, per un importo complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 600.000.000,00 (*seicento milioni/00*) interamente riservato: (i) nell'Unione europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, a investitori qualificati, inclusi CDP Equity S.p.A. e Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.; (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.; (iii) negli Stati Uniti d'America, a *qualified institutional buyers* ai sensi della *Rule 144A* promulgata ai sensi del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.; nonché (iv) al socio di controllo Salini Costruttori S.p.A..



Salini Impregilo S.p.A.

Emittente

La Nota Informativa è stata redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e dell'art. 13 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

La Nota Informativa è stata depositata presso CONSOB in data 7 novembre 2019, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 7 novembre 2019, protocollo n. 0697323/19.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso CONSOB in data 7 novembre 2019, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione da parte di CONSOB con nota del 7 novembre 2019, protocollo n. 0697324/19, e alla Nota di Sintesi depositata presso CONSOB in data 7 novembre 2019, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione da parte di CONSOB con nota del 7 novembre 2019, protocollo n. 0697323/19.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto. Il Prospetto è relativo all'ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni Ordinarie. Una volta che il Prospetto non sia più valido, non si applica l'obbligo di pubblicare il supplemento al Prospetto in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La Nota Informativa, al pari del Documento di Registrazione e della Nota di Sintesi dell'Emittente, è disponibile presso la sede legale di quest'ultimo, in Milano, via dei Missaglia n. 97, e sul sito *internet* www.salini-impregilo.com.

INDICE

PARTE A	5
FATTORI DI RISCHIO	6
1.1 Fattori di rischio relativi alle Azioni Ordinarie	6
1.1.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità delle Azioni Ordinarie.....	6
1.1.2 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi	7
1.1.3 Rischi connessi alla previsione statutaria relativa alla maggiorazione del diritto di voto.....	8
1.1.4 Rischi connessi alla limitata contendibilità dell’Emittente.....	9
1.1.5 Rischi connessi agli interessi di persone fisiche e giuridiche nel contesto dell’Aumento di Capitale	10
1.1.6 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni Ordinarie	12
1.1.7 Rischi connessi alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione	12
PARTE B	13
CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	14
1.1 Responsabili della Nota Informativa	14
1.2 Dichiarazione di responsabilità	14
1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti.....	14
1.4 Informazioni provenienti da terzi	14
1.5 Attestazione di approvazione.....	14
CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO	15
CAPITOLO III – INFORMAZIONI ESSENZIALI	16
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione	16
3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi.....	18
3.3 Dichiarazione relativa al capitale circolante.....	19
3.4 Capitalizzazione e indebitamento.....	19
CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	21
4.1 Descrizione delle Nuove Azioni Ordinarie.....	21
4.2 Valuta di emissione.....	22

4.3	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse.....	22
4.3.1	Delega a deliberare l’Aumento di Capitale, impegni di sottoscrizione e di lock-up, assenza di obbligo di OPA e Contratto di Collocamento e Garanzia...	22
4.3.2	Esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione.....	26
4.3.3	Prezzo di sottoscrizione.....	27
4.4	Eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.....	27
4.5	Regime fiscale.....	27
4.6	Identità dell’offerente e/o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione se diverso dall’Emittente.....	27
4.7	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio.....	27
4.7.1	Nuove Azioni Ordinarie e Azioni B.....	27
4.7.2	Diritto ai dividendi.....	28
4.7.3	Diritti di voto.....	29
4.7.4	Diritto di opzione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe.....	30
4.7.5	Diritto alla partecipazione agli utili dell’Emittente.....	30
4.7.6	Diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione.....	31
4.7.7	Disposizioni di rimborso.....	31
4.7.8	Disposizioni di conversione.....	31
4.8	Legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all’Emittente che possa impedire un’eventuale offerta.....	31
4.9	Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso.....	32
	CAPITOLO V – TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA.....	32
	CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	33
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione.....	34
6.2	Altri mercati regolamentati.....	34
6.3	Altre operazioni.....	34
6.4	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	34
	CAPITOLO VII – Possessori di titoli che procedono alla vendita.....	35
	CAPITOLO VIII – SPESE RELATIVE ALL’EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE.....	36
8.1	Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione delle Nuove Azioni Ordinarie.....	36
	CAPITOLO IX – DILUIZIONE.....	37

9.1	Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante da un'eventuale offerta pubblica	37
9.2	Diluizione che subiranno gli azionisti attuali	37
CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....		38
10.1	Consulenti legati all'emissione.....	38
10.2	Altre informazioni sottoposte a revisione.....	38
DEFINIZIONI.....		39
GLOSSARIO.....		45

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

PARTE A

FATTORI DI RISCHIO**FATTORI DI RISCHIO**

Salvo ove diversamente specificato, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato a essi attribuito nel Capitolo intitolato “Definizioni”, posto nella parte finale della presente Nota Informativa.

La Nota Informativa è redatta ai soli fini dell’ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie, rivenienti dall’Aumento di Capitale, che saranno collocate esclusivamente nell’ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali (per tali intendendosi: (i) nell’Unione europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, gli Investitori Qualificati, incluse CDPE e le Banche Finanziatrici; (ii) al di fuori degli Stati Uniti d’America, gli investitori istituzionali ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.; (iii) negli Stati Uniti d’America, i *qualified institutional buyers* ai sensi della *Rule 144A* promulgata ai sensi del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.); nonché al socio di controllo Salini Costruttori, il tutto in ossequio, rispettivamente, all’Accordo di Investimento con CDPE e all’Accordo con le Banche Finanziatrici.

Le Azioni Ordinarie, incluse le Nuove Azioni Ordinarie, presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni ordinarie quotate. Le stesse costituiscono capitale di rischio per loro natura, pertanto l’investitore potrebbe incorrere in qualsiasi momento in una perdita totale o parziale del capitale investito. A fini di chiarezza, nel presente Capitolo ogni riferimento alle Azioni Ordinarie deve intendersi altresì riferito alle Nuove Azioni Ordinarie, stante l’identità di caratteristiche, diritti e godimento.

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2017/1129, il presente Capitolo contiene esclusivamente i rischi ritenuti specifici per le Azioni Ordinarie e rilevanti ai fini dell’assunzione di una decisione di investimento informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e dell’entità prevista dell’impatto negativo. Pertanto, prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in Azioni Ordinarie, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio relativi alle Azioni Ordinarie medesime, nonché i fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo e ai settori di attività in cui quest’ultimo opera, contenuti nella Parte A del Documento di Registrazione, il quale, insieme alla presente Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituisce parte integrante del Prospetto per l’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Ordinarie.

I rinvii a Sezioni, Parti, Capitoli e Paragrafi, ove non diversamente specificato, si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE AZIONI ORDINARIE**1.1.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità delle Azioni Ordinarie**

Non è possibile garantire che si mantenga un mercato liquido per le Azioni Ordinarie della Società, né che l’andamento dei prezzi e dei volumi negoziati sia stabile, con conseguenti possibili impatti negativi sul prezzo di mercato al quale le Azioni Ordinarie potrebbero essere vendute.

Il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, che è considerato dall’Emittente di alta probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi rilevanti sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie

FATTORI DI RISCHIO

della Società. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è considerato di rilevanza alta.

Le Nuove Azioni Ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale (analogamente alle Azioni Ordinarie dell'Emittente in circolazione) presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di azioni ordinarie quotate hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA.

Tuttavia, tali titoli possono presentare problemi di liquidabilità, a prescindere dall'emittente o dal quantitativo di azioni oggetto della singola operazione, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, ovvero potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare, negli ultimi anni, un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie dell'Emittente, indipendentemente dai valori patrimoniali, economici e finanziari che la Società sarà in grado di realizzare.

Per informazioni relative alle Azioni Ordinarie, *cf.* la Parte B, Capitolo IV della Nota Informativa.

1.1.2 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non ha adottato alcuna politica in materia di distribuzione dei dividendi, né sono vigenti accordi, incluso l'Accordo di Investimento con CDPE, contenenti previsioni relative alla deliberazione o distribuzione di dividendi. I contratti di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritti dall'Emittente contengono un divieto di deliberare, pagare o distribuire dividendi o riserve da sovrapprezzo nel caso si verificano determinati eventi di default. Inoltre, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 544.740.000,00 ed è suddiviso in n. 492.172.691 Azioni Ordinarie e n. 1.615.491 Azioni di Risparmio, tutte prive di valore nominale espresso. I possessori di Azioni di Risparmio sono privilegiati nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale rispetto ai possessori di Azioni Ordinarie e, a seguito dell'Aumento di Capitale, si incrementerà il numero di queste ultime. Nel valutare un eventuale investimento in Azioni Ordinarie, un investitore dovrebbe tenere conto di quanto precede e della circostanza che, alla chiusura di ciascun esercizio sociale, anche ove realizzi utili, l'Emittente potrebbe non essere effettivamente in grado di distribuirli, che il Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica potrebbe non proporre all'Assemblea ordinaria la loro distribuzione, ovvero ancora che, nel caso in cui una tale proposta sia formulata e approvata, i possessori di Azioni di Risparmio avrebbero un privilegio nella distribuzione dei predetti utili rispetto ai possessori di Azioni Ordinarie.

La distribuzione di dividendi da parte dell'Emittente sarà tra l'altro condizionata, per gli esercizi futuri, dai risultati conseguiti, dalla costituzione e dal mantenimento delle riserve obbligatorie per legge, dal generale andamento della gestione e dai piani di sviluppo predisposti dal *management*, nonché dalle future delibere dell'Assemblea ordinaria che approvino (in tutto o in parte) la distribuzione degli utili.

La disciplina statutaria delle Azioni di Risparmio sopra sintetizzata non subirà modifiche alla Data di Esecuzione. Fermo quanto precede, nel contesto dell'Aumento di Capitale, saranno emesse esclusivamente Nuove Azioni Ordinarie, ricorrendone i presupposti, Azioni B, ma non saranno invece emesse ulteriori Azioni di Risparmio.

FATTORI DI RISCHIO

A titolo esemplificativo, l'Assemblea ordinaria riunitasi in data 24 aprile 2019 ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio di Salini Impregilo al 31 dicembre 2018, che ha chiuso con un utile di Euro 109.550.415,18, nonché, tra l'altro, di distribuire ai possessori di Azioni di Risparmio legittimati un dividendo pari a Euro 0,52, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna Azione di Risparmio in conformità alla previsione di cui all'art. 33, lettera b), dello Statuto Vigente, per complessivi Euro 840.055,32 lordi. I possessori di Azioni Ordinarie non hanno invece ricevuto alcun dividendo a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Per informazioni sui contratti che limitano la distribuzione di utili *cf.* la Parte B., Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.5, del Documento di Registrazione.

Per informazioni sulle Azioni Ordinarie, sull'eventuali Azioni B e sulle Azioni di Risparmio, *cf.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.7, della Nota Informativa.

1.1.3 Rischi connessi alla previsione statutaria relativa alla maggiorazione del diritto di voto

Successivamente (i) all'entrata in vigore, con efficacia differita nel tempo, della nuova previsione statutaria afferente alla maggiorazione del diritto di voto e (ii) al maturare dei presupposti legali per la maggiorazione stessa, gli azionisti dell'Emittente saranno esposti al rischio di vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere alla determinazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, qualora uno o più azionisti maturino il diritto alla maggiorazione del voto in relazione alla propria partecipazione nell'Emittente.

Tenuto conto della compagine azionaria della Società e dell'efficacia differita nel tempo delle predette previsioni, l'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza.

Il Nuovo Statuto dell'Emittente, che entrerà in vigore alla Data di Esecuzione, introduce la maggiorazione del diritto di voto attribuito alle Azioni Ordinarie qualora queste siano appartenute al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 mesi e tale circostanza sia attestata dall'iscrizione continuativa nel relativo elenco speciale appositamente istituito dall'Emittente ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti e del Nuovo Statuto.

Tale previsione entrerà in vigore a decorrere dalla (e non prima della) scadenza del 36° mese successivo alla Data di Esecuzione, ovvero, se precedente, dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato l'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia ai sensi del Nuovo Statuto.

A decorrere dalla predetta data, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto degli azionisti dell'Emittente, qualora uno o più azionisti maturino – al decorrere dei 24 mesi dalla data differita di cui alla precedente lettera b) – il diritto alla maggiorazione del voto, in relazione a tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie, gli altri azionisti che non siano in possesso di tale diritto, pur continuando a esprimere un voto per ciascuna Azione Ordinaria posseduta, potrebbero vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere a determinare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale.

Inoltre, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto degli azionisti della Società e qualora uno o più azionisti maturino in futuro il diritto alla maggiorazione del voto in relazione a tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie, le soglie relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nell'Emittente (ai sensi dell'art. 120 del TUF) e all'obbligo di offerta pubblica di acquisto (ai sensi dell'art. 106 del TUF) dovranno essere calcolate in base al più ampio numero di diritti di voto complessivi esistenti per effetto della maggiorazione e troveranno applicazione le specifiche disposizioni previste in merito dalla normativa applicabile.

Si consideri, infine, che il diritto alla maggiorazione del voto, una volta maturato ai termini e alle condizioni previsti dal Nuovo Statuto e dalla normativa applicabile, viene meno, tra l'altro, in caso di cessione delle Azioni Ordinarie con voto maggiorato. Di conseguenza, il futuro prezzo di vendita delle Azioni Ordinarie sul mercato non rifletterebbe il diritto alla maggiorazione del voto maturato dall'azionista cedente.

Per informazioni in merito alla maggiorazione del diritto di voto, *cf.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.7.3, della Nota Informativa.

1.1.4 Rischi connessi alla limitata contendibilità dell'Emittente

A esito dell'Aumento di Capitale, pur divenendo l'Emittente formalmente contendibile per effetto della perdita da parte di Salini Costruttori del controllo di diritto sull'Emittente medesima, in virtù delle pattuizioni parasociali di cui all'Accordo di Investimento con CDPE, per tutta la durata del Progetto Italia Salini Costruttori e CDPE continueranno a mantenere congiuntamente nella Società una partecipazione significativa e Salini Costruttori continuerà a designare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e a controllare l'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF. Tale contendibilità sarà pertanto limitata.

L'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di alta rilevanza.

Alla Data della Nota Informativa, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 544.740.000,00 ed è suddiviso in n. 492.172.691 Azioni Ordinarie e n. 1.615.491 Azioni di Risparmio, tutte prive di valore nominale espresso. Alla stessa data, secondo le risultanze del libro soci dell'Emittente, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle informazioni a disposizioni dello stesso, l'unico soggetto con una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale dell'Emittente è Salini Costruttori, società che possiede il 74,538% del capitale sociale complessivo (comprensivo delle Azioni di Risparmio) e il 74,783% del capitale sociale con diritto di voto (comprensivo delle sole Azioni Ordinarie), controllando di diritto l'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile ed esercitando attività di direzione e coordinamento dello stesso ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

A esito dell'Aumento di Capitale, avuto riguardo agli impegni di sottoscrizione assunti da Salini Costruttori, da CDPE e dalle Banche Finanziatrici, è previsto che Salini Costruttori cessi di controllare di diritto l'Emittente, per quanto, alla Data della Nota Informativa, non sia possibile stabilire con esattezza la misura dell'effetto diluitivo a valere sulla partecipazione di Salini Costruttori, né l'ammontare

FATTORI DI RISCHIO

della partecipazione di qualsivoglia ulteriore azionista, inclusa a fini di chiarezza CDPE, posto che il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito al prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e al numero di Nuove Azioni da emettere.

Pertanto, a decorrere dalla Data di Esecuzione, la Società risulterà contendibile.

Fermo quanto precede, si segnala che, ai sensi di talune pattuizioni dell'Accordo di Investimento con CDPE, che rilevano, con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del TUF, l'Emittente medesimo, pur divenendo formalmente contendibile, in vigenza delle richiamate pattuizioni per la durata del Progetto Italia, continuerà a essere controllato da Salini Costruttori ai sensi dell'art. 93 del TUF. Tale contendibilità sarà, pertanto, limitata.

In assenza di modifiche al contenuto dell'Accordo di Investimento con CDPE e di ulteriori accordi intercorrenti fra le parti interessate e rilevanti ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis* del TUF, diversi e ulteriori rispetto all'Accordo di Investimento con CDPE, tale circostanza determinerà, altresì, l'insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto relativamente alle Azioni Ordinarie di Salini Impregilo da parte di Salini Costruttori e CDPE. Quanto precede è stato confermato da CONSOB in data 24 ottobre 2019, a fronte di un quesito confermativo all'uopo formulato da Salini Costruttori, anche a nome dell'Emittente, di CDPE e, per quanto occorrer possa, delle Banche Finanziatrici.

Per informazioni sull'Aumento di Capitale e gli impegni di sottoscrizione assunti da Salini Costruttori, da CDPE e dalle Banche Finanziatrici *cf.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa.

Per informazioni sull'Accordo di Investimento con CDPE e sul quesito confermativo formulato da Salini Costruttori con riferimento a tale accordo e, per quanto occorrer possa, all'Accordo con le Banche Finanziatrici, *cf.* la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1, del Documento di Registrazione.

1.1.5 Rischi connessi agli interessi di persone fisiche e giuridiche nel contesto dell'Aumento di Capitale

Ciascuna delle Banche Garanti, delle Banche Finanziatrici, Equita SIM, in qualità di Co-lead Manager, e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo hanno un interesse proprio nell'ambito dell'emissione delle Nuove Azioni, e svolgono e/o potrebbero svolgere attività in potenziale conflitto di interesse con l'Emittente e, con alcune società del Gruppo Salini Impregilo.

L'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza.

Alla Data della Nota Informativa:

- (i) ciascuna delle Banche Garanti, dei *Co-Lead Manager* e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse ha un interesse in relazione all'emissione delle Nuove Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale, in quanto ha percepito e/o percepirà commissioni a fronte degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo Preliminare di Garanzia e/o del Contratto di Collocamento e Garanzia, a seconda del caso;
- (ii) le Banche Finanziatrici e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse hanno un interesse in relazione all'emissione delle Nuove Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale in quanto in data 2 agosto 2019 hanno sottoscritto, con

FATTORI DI RISCHIO

l'Emittente e con il socio di controllo Salini Costruttori, l'Accordo con le Banche Finanziatrici, avente a oggetto i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte delle stesse Banche Finanziatrici, di una porzione dell'Aumento di Capitale per massimi Euro 150.000.000,00, ripartiti secondo le proporzioni concordate tra le stesse Banche Finanziatrici e riducibile *pro-quota* in funzione dell'esito del Collocamento Istituzionale;

- (iii) ciascuna delle Banche Garanti, delle Banche Finanziatrici, dei *Co-Lead Manager* e/o delle società, rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse ha in essere e/o potrebbe avere in essere rapporti di diversa natura (quali a titolo esemplificativo, rapporti di *Lending Advisory* e/o prestazione di servizi di investimento) nei confronti dell'Emittente, di soggetti correlati e/o connessi all'Emittente delle società facenti parte del Gruppo Salini Impregilo, di Salini Costruttori ovvero di altre società coinvolte nell'ambito del Progetto Italia e che nell'ambito di tali rapporti ha percepito, percepisce e/o potrà percepire delle commissioni e/o *fee* a fronte della prestazione di tali servizi, della conclusione di tali accordi e operazioni. In particolare, alla Data della Nota Informativa, (a) BofA Securities (per il tramite di una società collegata a Merrill Lynch International) e Natixis agiscono, altresì, in qualità di *advisor* finanziario dell'Emittente; (b) Natixis (che svolge anche il ruolo di *co-global coordinator* e *Joint Bookrunner*) e Intesa Sanpaolo (che svolge anche il ruolo di Banca Finanziatrice) hanno sottoscritto, unitamente a Banca IMI S.p.A., un contratto di finanziamento con Salini Costruttori ai sensi del quale le Azioni Ordinarie di tempo in tempo possedute da Salini Costruttori sono costituite in pegno a beneficio dei predetti istituti finanziari;
- (iv) Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UniCredit (che svolgono anche il ruolo di Banche Finanziatrici) e le società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari sono coinvolte, come sopra esposto, in una vasta gamma di attività, in relazione alle quali non può essere escluso che potranno in futuro fornire uno o più dei predetti servizi finanziari e bancari, oltre che a favore dell'Emittente stesso, di soggetti appartenenti alla sua compagine sociale e di società appartenenti al Gruppo, anche di altre società operanti nel medesimo settore dell'Emittente o interessate a effettuare altre operazioni di natura simile, nonché avere interessenze e/o designare uno o più membri degli organi sociali in una o più società coinvolte nell'operazione a vario titolo, anche come parte acquirente, e/o in soggetti potenzialmente concorrenti dell'Emittente, del suo Gruppo e/o dei suoi futuri investitori o *partner* ed esercitare i relativi diritti amministrativi o economici in tutte le suddette tipologie di soggetti.

A fini di mera completezza, si segnala che, alla Data della Nota Informativa, Pietro Salini esercita la carica di amministratore delegato sia dell'Emittente, sia di Salini Costruttori, società che esercita attività di direzione e coordinamento dell'Emittente ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile. Alessandro Salini, a sua volta, esercita la carica di consigliere sia dell'Emittente, sia di Salini Costruttori.

Per quanto occorrer possa, si segnala altresì che l'avv. Roberto Cera, che riveste la carica di amministratore di Salini Impregilo, fa parte dello Studio legale BonelliErede, che ha svolto il ruolo di consulente legale della Società in relazione alla predisposizione del Prospetto. Lo stesso vale per l'avv. Sergio Erede e l'avv. Daniele Gambirasio, i quali sono stati nominati amministratori di Salini Costruttori dall'assemblea ordinaria di quest'ultima tenutasi in data 9 ottobre 2019, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione di talune modifiche statutarie da parte dell'assemblea straordinaria di Salini Costruttori medesima. Tale assemblea straordinaria, alla Data della Nota Informativa, risulta essere stata fissata per l'11 novembre 2019.

Cfr. altresì la Parte B, Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa.

FATTORI DI RISCHIO

Con riferimento all'Accordo con le Banche Finanziatrici, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa. Quanto al pegno sulle Azioni Ordinarie possedute da Salini Costruttori, *cfr.* la Parte B, Capitolo IX, Paragrafo 9.4 del Documento di Registrazione.

1.1.6 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni Ordinarie

L'Emittente, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici hanno assunto impegni di lock-up di mercato, alla scadenza dei quali le relative Azioni Ordinarie potranno essere alienate, con eventuali conseguenti effetti sui prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie stesse.

Nell'ambito degli accordi propedeutici al lancio e all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, l'Emittente, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici hanno assunto impegni temporanei di *lock-up* in linea con la prassi di mercato relativamente alle Azioni Ordinarie, vale a dire impegni in virtù dei quali ciascuno dei predetti soggetti si è impegnato, per un periodo di 6 mesi dalla Data di Esecuzione, a non porre in essere operazioni da cui consegua il Trasferimento a terzi di Azioni Ordinarie, salvo limitate eccezioni come ad esempio i Trasferimenti infragruppo.

Alla scadenza degli impegni di *lock-up*, eventuali significative vendite di Azioni dell'Emittente da parte di alcuno dei suddetti soggetti, o la percezione che tali vendite possano verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sull'andamento del prezzo delle Azioni Ordinarie della Società.

Per informazioni sugli impegni di *lock-up*, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3 della Nota Informativa.

1.1.7 Rischi connessi alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

I possessori di Azioni di Risparmio sono privilegiati nella ripartizione delle risorse rivenienti dall'eventuale liquidazione della Società. Non vi è quindi alcuna certezza che nel caso si verifichi tale circostanza, i possessori di Azioni Ordinarie percepiscano un importo ovvero comunque un importo pari a quello che sarebbe a essi spettato in assenza di Azioni di Risparmio.

L'Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Vigente allo scioglimento della Società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 5,2 per azione. Inoltre la riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Si precisa che la disciplina statutaria delle Azioni di Risparmio non subirà modifiche alla Data di Esecuzione e che, nel contesto dell'Aumento di Capitale, saranno emesse esclusivamente Nuove Azioni Ordinarie e, ricorrendone i presupposti, Azioni B, ma non saranno invece emesse ulteriori Azioni di Risparmio.

Per informazioni sulle Azioni Ordinarie, le Azioni B e le Azioni di Risparmio, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.7, della Nota Informativa.

PARTE B

CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 RESPONSABILI DELLA NOTA INFORMATIVA

L'Emittente, Salini Impregilo S.p.A., con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente, in qualità di soggetto responsabile della redazione della Nota Informativa sui titoli, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 DICHIARAZIONI O RELAZIONI DI ESPERTI

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 ATTESTAZIONE DI APPROVAZIONE

L'Emittente dichiara che:

- la Nota Informativa è stata approvata da CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento 2017/1129;
- CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento 2017/1129;
- tale approvazione non deve essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento in Azioni Ordinarie e/o in altri titoli emessi dall'Emittente; e
- la Nota Informativa è stata redatta come parte di un prospetto semplificato conformemente all'art. 14 del Regolamento 2017/1129 e all'art. 13 del (e relativo Allegato 12 al) Regolamento Delegato 2019/980.

CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dei rischi connessi alle Azioni Ordinarie, si rinvia alla sezione intitolata “*Fattori di Rischio relativi alle Azioni Ordinarie*” di cui alla Parte A, Paragrafo 1.1, della presente Nota Informativa.

CAPITOLO III – INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE

Alla Data della Nota Informativa, ciascuna delle Banche Garanti, dei *Co-Lead Manager*, e/o delle società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse ha un interesse in relazione all'emissione delle Nuove Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale, in quanto ha percepito e/o percepirà commissioni a fronte degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo Preliminare di Garanzia e/o del Contratto di Collocamento e Garanzia, a seconda del caso. In particolare, in data 2 agosto 2019, BofA Securities e Citigroup, in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, hanno sottoscritto con l'Emittente l'Accordo Preliminare di Garanzia successivamente modificato in data 24 ottobre 2019 a seguito dell'ingresso di Natixis nel consorzio di collocamento e garanzia, ai sensi del quale BofA Securities, Citigroup e Natixis si sono impegnate, al verificarsi di talune condizioni, a sottoscrivere il Contratto di Collocamento e Garanzia. L'Accordo Preliminare di Garanzia cesserà di avere efficacia con la stipula del Contratto di Collocamento e Garanzia che è previsto venga sottoscritto tra l'Emittente, BofA Securities, Citigroup, Natixis, Banca Finnat ed Equita SIM, nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale.

Il Contratto di Collocamento e Garanzia sarà regolato dalla legge inglese e conterrà tra l'altro, l'impegno delle Banche Garanti e dei *Co-Lead Manager* a procurare sottoscrittori per le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale ovvero, in subordine, l'impegno delle Banche Garanti a sottoscrivere, ai termini e condizioni ivi previsti, le Nuove Azioni Ordinarie eventualmente rimaste non allocate nell'ambito del Collocamento Istituzionale, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 150.000.000,00.

Inoltre, alla Data della Nota Informativa, le Banche Finanziatrici e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse hanno un interesse in relazione all'emissione delle Nuove Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale in quanto, in data 2 agosto 2019, hanno sottoscritto con Salini Costruttori e Salini Impregilo l'Accordo con le Banche Finanziatrici, avente a oggetto i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte delle Banche Finanziatrici medesime, di una porzione dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 150.000.000,00, ripartiti secondo le proporzioni concordate tra le stesse Banche Finanziatrici. L'Accordo di Investimento con le Banche Finanziatrici prevede (i) che il numero di Nuove Azioni Ordinarie oggetto di effettiva allocazione alle, e conseguente sottoscrizione da parte delle, Banche Finanziatrici potrà essere progressivamente ridotto *pro quota* in relazione ai rispettivi ammontari massimi in funzione della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale nell'ambito del Collocamento Istituzionale; nonché (ii) che le Banche Finanziatrici assumano un impegno temporaneo di inalienabilità avente a oggetto tutte le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte dalle Banche Finanziatrici all'esito dell'Aumento di Capitale (c.d. "*lock-up*") avente una durata di 6 mesi dalla Data di Esecuzione, in linea con la prassi di mercato (*cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa).

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che alla Data della Nota Informativa, ciascuna delle Banche Garanti dei *Co-Lead Manager* e delle Banche Finanziatrici e/o le società, rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse:

- prestano, possono aver prestato in passato e/o potrebbero prestare in futuro, nel normale esercizio delle proprie attività e a fronte di commissioni e onorari, a seconda dei casi: (a) servizi di *Lending*

(quali, ad esempio, la concessione di linee di credito bilaterali o *revolving*), *Advisory*, *Commercial Banking*, *Investment Banking* e di finanza aziendale nei confronti dell'Emittente, di soggetti correlati e/o connessi all'Emittente, delle società facenti parte del Gruppo Salini Impregilo, di Salini Costruttori ovvero di altre società coinvolte nell'ambito del Progetto Italia; (b) servizi di investimento (anche accessori) e di negoziazione, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto le Nuove Azioni Ordinarie ovvero altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o altri strumenti collegati e/o correlati a quest'ultimo; e (c) servizi di investimento (anche accessori) e di negoziazione, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da una o più società coinvolte nel Progetto Italia o altri strumenti collegati e/o correlati a queste ultime;

- possono aver intrattenuto in passato e/o potrebbero intrattenere in futuro, nel normale esercizio delle proprie attività e a fronte di commissioni e onorari, rapporti di natura commerciale con l'Emittente, di soggetti correlati e/o connessi all'Emittente, le società facenti parte del Gruppo Salini Impregilo, Salini Costruttori ovvero altre società coinvolte nell'ambito del Progetto Italia;
- possono, in relazione al Collocamento Istituzionale e nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agire in qualità di investitore per conto proprio, acquisire le Nuove Azioni Ordinarie come posizione principale e in tale qualità possono conservare, sottoscrivere, acquistare, vendere, offrire di vendere o altrimenti trattare per conto proprio tali Nuove Azioni Ordinarie e altri titoli della Società o relativi investimenti;
- potrebbero entrare in possesso o detenere ovvero disporre, anche per finalità di *trading*, strumenti finanziari emessi (o che potrebbero essere emessi in futuro) dall'Emittente o dalle società facenti parte del Gruppo Salini Impregilo, ovvero da altre società coinvolte nell'ambito del Progetto Italia;
- sono e/o potrebbero essere emittente di strumenti finanziari collegati all'Emittente e/o di strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente;
- potrebbero aver stipulato e/o potrebbero stipulare con l'Emittente, con le società facenti parte del Gruppo Salini Impregilo, ovvero con le altre società coinvolte nell'ambito del Progetto Italia, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti;
- sono e/o potrebbero essere controparte dell'Emittente con riferimento a strumenti finanziari derivati, *Repo*, prestito titoli, operazioni di *Trade Finance*, accordi di *Clearing* o, in generale, ad una serie di operazioni finanziarie che creano o possono creare un'esposizione creditizia o finanziaria verso l'Emittente o viceversa; e
- nel contesto delle operazioni di cui sopra, detengono e/o potrebbero detenere *Collateral* a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente e/o hanno e/o potrebbero avere la possibilità di compensare il valore di tali *Collateral* contro gli importi dovuti dall'Emittente allo scioglimento di tali operazioni.

In particolare, si segnala che alla Data della Nota Informativa, BofA Securities (per il tramite di una società collegata a Merrill Lynch International) e Natixis agiscono, altresì, in qualità di *advisor* finanziario dell'Emittente.

Si segnala, inoltre, che le Banche Garanti, le Banche Finanziatrici, Equita SIM e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo delle stesse, nello svolgimento delle proprie ordinarie attività, potrebbero concedere finanziamenti, stipulare accordi finanziari, ivi inclusi *Margin Loan* e attività di *Hedging*, o stipulare accordi finanziari aventi ad oggetto derivati e/o *Collar* con uno o più soggetti interessati a sottoscrivere le Nuove Azioni. Al riguardo, si segnala che Natixis (che svolge anche il ruolo di *co-global coordinator* e *Joint Bookrunner*) e Intesa Sanpaolo (che svolge anche il

ruolo di Banca Finanziatrice) hanno sottoscritto, unitamente a Banca IMI S.p.A., un contratto di finanziamento con Salini Costruttori ai sensi del quale le Azioni Ordinarie di tempo in tempo possedute da Salini Costruttori sono costituite in pegno a beneficio dei predetti istituti finanziari (*cf.* la Parte B, Capitolo IX, Paragrafo 9.4, del Documento di Registrazione).

Infine, si segnala inoltre che Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UniCredit (che svolgono anche il ruolo di Banche Finanziatrici) e le società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari sono coinvolte, come sopra esposto, in una vasta gamma di attività, in relazione alle quali non può essere escluso che potranno in futuro fornire uno o più dei predetti servizi finanziari e bancari, oltre che a favore dell'Emittente stesso, di soggetti appartenenti alla sua compagine sociale e di società appartenenti al Gruppo, anche di altre società operanti nel medesimo settore dell'Emittente o interessate a effettuare altre operazioni di natura simile, nonché avere interessenze e/o designare uno o più membri degli organi sociali in una o più società coinvolte nell'operazione a vario titolo, anche come parte acquirente e/o in soggetti potenzialmente concorrenti dell'Emittente, del suo Gruppo e/o dei suoi futuri investitori o *partner* ed esercitare i relativi diritti amministrativi o economici in tutte le suddette tipologie di soggetti.

A fini di mera completezza, si segnala che, alla Data della Nota Informativa, Pietro Salini esercita la carica di amministratore delegato sia dell'Emittente, sia di Salini Costruttori, società che esercita attività di direzione e coordinamento dell'Emittente ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile. Alessandro Salini, a sua volta, esercita la carica di consigliere sia dell'Emittente, sia di Salini Costruttori.

Per quanto occorrer possa, si segnala altresì che l'avv. Roberto Cera, che riveste la carica di amministratore di Salini Impregilo, fa parte dello Studio legale BonelliErede, che ha svolto il ruolo di consulente legale della Società in relazione alla predisposizione del Prospetto. Lo stesso vale per l'avv. Sergio Erede e l'avv. Daniele Gambirasio, i quali sono stati nominati amministratori di Salini Costruttori dall'assemblea ordinaria di quest'ultima tenutasi in data 9 ottobre 2019, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione di talune modifiche statutarie da parte dell'assemblea straordinaria di Salini Costruttori medesima. Tale assemblea straordinaria, alla Data della Nota Informativa, risulta essere stata fissata per l'11 novembre 2019. La predetta nomina è avvenuta nel contesto di un più ampio accordo sottoscritto in data 9 ottobre 2019 tra Salini Simonpietro e C. S.p.a., SA.PAR. S.r.l., i dott. ri Alessandro, Francesco Saverio, Pietro e Simonpietro Salini contenente talune pattuizioni parasociali relative a Salini Costruttori con riferimento alle quali gli interessati hanno adempiuto agli obblighi informativi e di comunicazione di cui all'art. 122 del TUF. Le informazioni essenziali relative al predetto accordo, di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti, risultano essere state pubblicate sul sito *internet* www.salinicostruttori.com, sezione "*Governance*", sottosezione "*Altri documenti di governance*".

3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

Non applicabile, in quanto la Nota Informativa è redatta ai soli fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale che saranno collocate esclusivamente nell'ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali.

Per mera completezza, si segnala che l'Emittente intende destinare i proventi netti dell'Aumento di Capitale a supportare, in via prioritaria, il Progetto Italia, ivi inclusa pertanto l'Operazione Astaldi e, più in generale, il proprio Piano Industriale di cui le linee strategiche relative al Progetto Italia fanno parte, nel rispetto delle previsioni di cui all'Accordo di Investimento con CDPE e, in ogni caso, nell'interesse sociale di Salini Impregilo. L'Aumento di Capitale non è preordinato al rifinanziamento del Gruppo.

Per ulteriori informazioni sulle Nuove Azioni Ordinarie e più in generale sull'Aumento di Capitale, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, della Nota Informativa e la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafi 14.1.1 e 14.1.2, del Documento di Registrazione.

3.3 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Ai sensi del Regolamento 2017/1129 e del Regolamento Delegato 2019/980, nonché della definizione di capitale circolante – quale “*mezzo mediante il quale l'emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza*” – contenuta nelle Raccomandazioni ESMA 2013/319, l'Emittente ritiene che, alla Data della Nota Informativa, il capitale circolante sia sufficiente per le attuali esigenze del Gruppo Salini Impregilo, per tali intendendosi quelle relativi ai 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Avuto riguardo ai criteri specifici e alle linee guida contenuti nelle richiamate Raccomandazioni ESMA 2013/319, in particolare nei paragrafi 116 e seguenti, che disciplinano dichiarazioni soggette a qualificazioni in presenza di elementi di incertezza e alla circostanza che Astaldi versa in una procedura concorsuale, con riferimento al capitale circolante a seguito dell'Operazione Astaldi, l'Emittente ritiene che alla Data della Nota Informativa la relativa dichiarazione debba essere di segno negativo, considerato che l'Operazione Astaldi medesima presuppone, ai fini della sua realizzazione, l'omologa del concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare.

3.4 CAPITALIZZAZIONE E INDEBITAMENTO

Al 30 giugno 2019, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, determinato in conformità con la raccomandazione ESMA n. 319 del 20 marzo 2013, era pari a Euro 1.336,4 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2018, in cui lo stesso ammontava a Euro 1.074,8 milioni.

La seguente tabella, redatta conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle Raccomandazioni ESMA 2013/319, riporta la composizione dei fondi propri del Gruppo Salini Impregilo al 30 giugno 2019.

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 giugno 2019
Patrimonio Netto	
Capitale Sociale	544.740
Riserva da sovrapprezzo azioni	120.798
Altre Riserve	136.713
Altre componenti del conto economico complessivo	(110.119)
Utili (perdite) portati a nuovo	140.416
Risultato netto	63.288
Totale patrimonio netto di Gruppo	895.836
Interessi di minoranza	115.551
Totale patrimonio netto	1.011.387
TOTALE FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO	3.398.444

Dal 30 giugno 2019 alla Data della Nota Informativa, non si sono verificate modifiche sostanziali nella composizione dei fondi propri del Gruppo Salini Impregilo rispetto alle informazioni finanziarie derivanti dalla relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2019.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Salini Impregilo al 31 agosto 2019, determinato secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA 2013/319.

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 agosto 2019
A Cassa	(1.106)
B Altre disponibilità liquide	(659.292)
C Titoli detenuti per la negoziazione	
D Liquidità (A+B+C)	(660.398)
E Crediti finanziari correnti	(268.038)
F Debiti bancari correnti	804.806
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	11.599
H Altri debiti finanziari correnti	152.046
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	968.451
J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)	40.015
K Debiti bancari non correnti	533.366
L Obbligazioni emesse	1.090.642
M Altri debiti finanziari non correnti	90.941
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	1.714.949
O Indebitamento Finanziario Netto (J+N)	1.754.964

La dinamica dell'Indebitamento Finanziario Netto al 31 agosto 2019 riflette gli effetti ascrivibili ad andamenti di stagionalità di breve periodo tipici del terzo trimestre di esercizio, nonché a fattori tipici del *business* di breve periodo che, come tali, non si ritengono significativi ai fini della comprensione dei risultati di medio periodo del *business* stesso. Tali effetti riflettono:

- (i) l'avvio di alcune commesse acquisite nel primo semestre del 2019, che hanno richiesto un impegno finanziario per far fronte all'avvio della c.d. "mobilitazione" dei progetti, la quale, tuttavia, non produce un effetto immediato di pari rilevanza sul valore della produzione e dei correlati flussi di cassa;
- (ii) la messa a regime della produzione di alcuni progetti precedentemente rallentati, che un produce effetto simile a quanto sopra rappresentato;
- (iii) rallentamento di commesse che si approssimano al completamento e che, di conseguenza, generano minori flussi di cassa.

Si precisa inoltre che, nel periodo considerato, non si sono registrati rallentamenti significativi nella riscossione dei saldi rispetto alle tempistiche medie e che, sempre nel periodo in questione, non sono stati accesi specifici finanziamenti di lungo periodo legati all'avvio di nuovi progetti.

CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE

La Nota Informativa ha a oggetto ed è redatta ai soli fini dell'ammissione alla negoziazione sul MTA delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale che saranno collocate esclusivamente nell'ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali (per tali intendendosi: (i) nell'Unione europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, gli Investitori Qualificati, incluse CDPE e le Banche Finanziatrici; (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, gli investitori istituzionali ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.; (iii) negli Stati Uniti d'America, i *qualified institutional buyers* ai sensi della *Rule 144A* promulgata ai sensi del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.); nonché al socio di controllo Salini Costruttori, il tutto in ossequio, rispettivamente, all'Accordo di Investimento con CDPE e all'Accordo con le Banche Finanziatrici.

Alla Data della Nota Informativa, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato né in merito all'esercizio della Delega, né in merito al prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni e al loro numero, poiché – come meglio illustrato di seguito – è previsto che l'esercizio della Delega avvenga nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale e che il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e il loro numero siano stabiliti a esito del Collocamento Istituzionale (*cf.* il successivo Paragrafo 4.3 del presente Capitolo).

Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno il codice ISIN IT0003865570, ossia il medesimo codice ISIN delle Azioni Ordinarie già in circolazione alla Data della Nota Informativa.

Per completezza, si segnala che, ai sensi della Delega, coerentemente con quanto previsto nell'Accordo di Investimento con CDPE, qualora, ad esito e per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, un soggetto diverso dal socio di maggioranza relativa della Società (in base alle risultanze dell'art. 120 del TUF) venga a detenere una partecipazione al capitale votante di Salini Impregilo superiore alla soglia che determina il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi dell'art. 106 del TUF, la partecipazione azionaria, comunque inferiore alla metà delle azioni complessivamente in circolazione, sottoscritta dal suddetto soggetto in eccedenza rispetto alla suddetta soglia sarà rappresentata da Azioni B (*cf.* il successivo Paragrafo 4.3 e la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1.3, del Documento di Registrazione).

Le Azioni B che dovessero essere eventualmente emesse:

- (i) saranno prive del diritto di voto, pur essendo dotate di tutti gli altri diritti spettanti ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti (*cf.* il successivo Paragrafo 4.7);
- (ii) saranno automaticamente convertibili in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1:1, nei seguenti casi:
 - (a) in caso di perfezionamento del trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni B a favore di soggetti diversi dal suo originario titolare; e
 - (b) in qualsiasi momento, su richiesta scritta del titolare, per tutte o parte delle Azioni B detenute, ove tale conversione non determini il superamento della soglia da cui consegue l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto Azioni Ordinarie (singolarmente o in concerto con altri azionisti) (*cf.* il successivo Paragrafo 4.7); e

- (iii) non saranno ammesse alle negoziazioni, né si prevede di richiederne l'ammissione sul MTA o su altri mercati regolamentati italiani o esteri (*cf.* la Parte B, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, della Nota Informativa).

4.2 VALUTA DI EMISSIONE

Tutte le azioni emesse dall'Emittente e/o rivenienti dall'Aumento di Capitale sono denominate in Euro.

4.3 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, DELLE AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE

4.3.1 Delega a deliberare l'Aumento di Capitale, impegni di sottoscrizione e di lock-up, assenza di obbligo di OPA e Contratto di Collocamento e Garanzia

4.3.1.1 Delega

In data 4 ottobre 2019, l'Assemblea straordinaria dell'Emittente ha approvato (i) le modifiche di cui al Nuovo Statuto con efficacia dalla Data di Esecuzione dell'Aumento di Capitale e (ii) l'attribuzione della Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale dell'Emittente, in via inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 600.000.000,00 (*seicento milioni/00*) (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del prezzo di emissione e del numero di Nuove Azioni da emettere), da liberarsi interamente in denaro e da realizzarsi mediante emissione di Nuove Azioni Ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di Azioni B), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a Investitori Istituzionali, tra cui CDPE e le Banche Finanziatrici, e al socio di controllo dell'Emittente, Salini Costruttori, il tutto da eseguirsi entro il 30 settembre 2020.

In virtù della Delega:

- (i) ai fini dell'esercizio della stessa, al Consiglio di Amministrazione è stato conferito ogni potere per (a) fissare, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle Nuove Azioni da emettersi, con i limiti di cui all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, nonché nel rispetto – quanto al prezzo di emissione – dei parametri, in quanto applicabili, *infra* precisati; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle Nuove Azioni della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche statutarie di volta in volta necessarie;
- (ii) il prezzo di emissione, incluso l'eventuale sovrapprezzo, delle Nuove Azioni da emettersi in esecuzione della Delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, dei criteri, dei limiti e delle formalità di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa delle Azioni Ordinarie di Salini Impregilo, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, e potrà pertanto anche essere inferiore alla parità contabile.

Alla Data della Nota Informativa il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito all'esercizio della Delega. È previsto che tale esercizio avvenga nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale e che il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e il loro numero siano stabiliti a esito dello stesso (*cf.* il Paragrafo 4.3.2 del presente Capitolo).

4.3.1.2 Accordi sottoscritti con CDPE e con le Banche Finanziatrici e impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale

La Delega riflette le intese raggiunte, rispettivamente, con l'Accordo di Investimento con CDPE e l'Accordo con le Banche Finanziatrici, al fine di supportare in via prioritaria il Progetto Italia e, più in generale, il Piano Industriale della Società, di cui il Progetto fa parte (*cf.* la Parte B, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4, e Capitolo VII, Paragrafo 7.2, del Documento di Registrazione).

L'Accordo di Investimento con CDPE e l'Accordo con le Banche Finanziatrici prevedono, tra l'altro, rispettivamente i seguenti impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte:

- (a) di CDPE per massimi Euro 250 milioni, con facoltà di quest'ultima di decidere, immediatamente prima del lancio dell'offerta, a sua assoluta discrezione, se avere anche un'allocazione minima garantita; CDPE ha esercitato tale facoltà in data 5 novembre 2019, chiedendo (e per l'effetto conseguendo il diritto) di vedersi riconosciuta un'allocazione minima garantita dell'Aumento di Capitale che consenta a CDPE medesima di sottoscrivere un numero di azioni della Società rappresentative di almeno il 12,5% del capitale ordinario *post-money* avente diritto di voto;
- (b) delle Banche Finanziatrici per complessivi massimi Euro 150 milioni, ripartiti nelle proporzioni tra le stesse concordate, senza previsione di alcuna allocazione garantita; e
- (c) di Salini Costruttori, per complessivi Euro 50 milioni, ammontare che sarà garantito a Salini Costruttori nell'ambito dell'allocazione delle Nuove Azioni Ordinarie.

Il numero di Nuove Azioni oggetto di effettiva allocazione e conseguente sottoscrizione da parte di CDPE e delle Banche Finanziatrici – ferma restando l'allocazione minima garantita di cui al precedente punto (a) – potrà essere progressivamente ridotto *pro quota* rispetto agli ammontari massimi di cui sopra in funzione della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Tale eventuale riduzione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con le Banche Garanti, a seguito della chiusura della procedura di *bookbuilding*.

4.3.1.3 Impegni di lock-up

L'Accordo di Investimento con CDPE prevede altresì, tra l'altro, i seguenti impegni temporanei di inalienabilità (c.d. "*lock-up*"), funzionali all'Aumento di Capitale e della durata di 6 mesi dalla Data di Esecuzione:

- (a) impegno del socio di controllo Salini Costruttori a non effettuare alcun Trasferimento di Azioni Ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere Azioni Ordinarie, senza il preventivo consenso scritto di CDPE. Tale impegno riguarderà la totalità delle Azioni Ordinarie detenute da Salini Costruttori e, pertanto, sia le Azioni Ordinarie (ovvero altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, Azioni Ordinarie) già di titolarità della stessa Salini Costruttori alla Data della Nota Informativa, sia le Nuove Azioni Ordinarie che saranno acquisite da Salini Costruttori nel contesto dell'Aumento di Capitale, esclusivamente fatti salvi: (i) i Trasferimenti alle rispettive

società controllanti, controllate o comunque appartenenti al proprio medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile (a condizione che tali eventuali società Trasferitarie assumano impegni di *lock-up* a termini e condizioni in linea con quelli sopra descritti); e (ii) l'eventuale escussione da parte di Banca IMI S.p.A., Intesa Sanpaolo e Natixis del pegno sulle Azioni Ordinarie possedute da Salini Costruttori costituito a favore degli stessi (*cf.* la Parte B, Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa e la Parte B, Capitolo IX, Paragrafo 9.4, del Documento di Registrazione);

- (b) l'impegno di Salini Impregilo a:
- (i) non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il Trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà ovvero di altro diritto sulle Azioni Ordinarie (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, Azioni Ordinarie), nonché a non stipulare contratti derivati su Azioni Ordinarie e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto di CDPE;
 - (ii) non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall'Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) Azioni Ordinarie e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in Azioni Ordinarie ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in Azioni Ordinarie, senza il preventivo consenso scritto di CDPE;
- (c) l'impegno di CDPE a non effettuare alcun Trasferimento di Azioni Ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere Azioni Ordinarie, senza il preventivo consenso scritto di Salini Costruttori e comunque fatti salvi i trasferimenti alla propria controllante o a proprie controllate o altre controllate della propria controllante, in quest'ultimo caso – ove le controllate della controllante non siano direttamente o indirettamente detenute al 100% dalla stessa – previo consenso scritto di Salini Impregilo, che non potrà essere irragionevolmente negato (in ogni caso, a condizione che tali eventuali società Trasferitarie assumano impegni di *lock-up* a termini e condizioni in linea con quelli sopra descritti).

L'Accordo con le Banche Finanziatrici prevede che ciascuna delle Banche Finanziatrici stesse assuma un impegno a non effettuare alcun Trasferimento di Azioni Ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere Azioni Ordinarie della durata di 6 mesi in linea con la prassi di mercato.

Per informazioni circa l'Accordo di Investimento con CDPE e l'Accordo con le Banche Finanziatrici, *cf.* la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafi 14.1.1 e 14.1.2, del Documento di Registrazione.

4.3.1.4 Assenza di obblighi OPA

A differenza dell'Accordo con le Banche Finanziatrici, che contiene unicamente pattuizioni funzionali all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, talune pattuizioni del Accordo di Investimento con CDPE assumono rilevanza, con riferimento all'Emittente, anche ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico.

Tali pattuizioni riguardano, in particolare (i) impegni di voto di Salini Costruttori nel contesto dell'Aumento di Capitale, che è funzionale a consentire l'ingresso nel capitale sociale dell'Emittente di CDPE,

delle Banche Finanziatrici e di ulteriori Investitori Istituzionali, (ii) taluni impegni afferenti alle nuove regole di *governance* di Salini Impregilo che entreranno in vigore alla data di esecuzione del suddetto Aumento di Capitale o successivamente alla stessa, ivi inclusi l'adozione del Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Esecuzione e taluni impegni di voto di Salini Costruttori e CDPE ai fini della nomina degli organi sociali dell'Emittente e più in generale al fine di dare efficacia alle previsioni dell'Accordo di Investimento con CDPE, e (iii) talune limitazioni e impegni afferenti al Trasferimento delle partecipazioni detenute da Salini Costruttori e da CDPE nell'Emittente e tali da consentire il mantenimento in capo a Salini Costruttori del controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF anche a esito del predetto Aumento di Capitale.

L'Accordo di Investimento con CDPE prevede, infatti, che vi sia sostanziale continuità tra gli assetti di controllo e di governo societario di Salini Impregilo precedenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, ferme restando le predette pattuizioni di *governance* di cui all'Accordo di Investimento con CDPE.

In assenza di modifiche al contenuto dell'Accordo di Investimento con CDPE e di ulteriori accordi intercorrenti fra le parti interessate e rilevanti ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis* del TUF diversi e ulteriori rispetto all'Accordo di Investimento con CDPE, tale circostanza determinerà, altresì, l'insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto relativamente alle Azioni Ordinarie di Salini Impregilo da parte di Salini Costruttori e CDPE.

Quanto precede è stato confermato da CONSOB in data 24 ottobre 2019, a fronte di un quesito confermativo all'uopo formulato da Salini Costruttori, anche a nome dell'Emittente, di CDPE e, per quanto occorrer possa, delle Banche Finanziatrici.

Per informazioni al riguardo *cf.* la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1, del Documento di Registrazione.

Per mera completezza si rammenta che, qualora l'Operazione Astaldi fosse realizzata nei termini di cui al Documento di Registrazione, Salini Impregilo verrebbe a detenere una percentuale pari a circa il 65% di Astaldi a seguito dell'aumento di capitale di Astaldi (*post*-esdebitazione concordataria, *cf.* la Parte B, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4.3, del Documento di Registrazione). Il prospettato acquisto del controllo di Astaldi da parte di Salini Impregilo, pur essendo un evento astrattamente rilevante ai fini delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto, posto che l'Emittente verrà a detenere, a seguito di acquisti, una percentuale dei diritti di voto in Astaldi superiore al 30%, non farà sorgere in capo alla stessa alcun obbligo di OPA in quanto ricadrà nell'ambito di applicazione della cd. esenzione "da salvataggio" di cui all'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF e dell'art. 49, comma 1, lettera b), n. 1 (i), del Regolamento Emittenti.

Quanto precede è stato confermato da CONSOB in data 10 luglio 2019, a fronte di un quesito confermativo all'uopo formulato da Astaldi, anche a nome dell'Emittente.

Per informazioni al riguardo, *cf.* la Parte B, Capitolo IX, Paragrafo 9.5, del Documento di Registrazione.

4.3.1.5 Collocamento Istituzionale e Contratto di Collocamento e Garanzia

Le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno collocate esclusivamente nell'ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali (per tali intendendosi: (i) nell'Unione europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, gli Investitori Qualificati, incluse

CDPE e le Banche Finanziatrici; (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, gli investitori istituzionali ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.; (iii) negli Stati Uniti d'America, i *qualified institutional buyers* ai sensi della *Rule 144A* promulgata ai sensi del *Securities Act* del 1993 e s.m.i.); nonché al socio di controllo Salini Costruttori, il tutto in ossequio, rispettivamente, all'Accordo di Investimento con CDPE e all'Accordo con le Banche Finanziatrici.

Al riguardo si rammenta che in data 2 agosto 2019, BofA Securities e Citigroup, in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, hanno sottoscritto con l'Emittente l'Accordo Preliminare di Garanzia successivamente modificato in data 24 ottobre 2019 a seguito dell'ingresso di Natixis nel consorzio di collocamento e garanzia, ai sensi del quale BofA Securities, Citigroup e Natixis si sono impegnate, al verificarsi di talune condizioni, a sottoscrivere il Contratto di Collocamento e Garanzia. L'Accordo Preliminare di Garanzia cesserà di avere efficacia con la stipula del Contratto di Collocamento e Garanzia che è previsto venga sottoscritto tra l'Emittente, BofA Securities, Citigroup, Natixis, Banca Finnat ed Equita SIM, nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale.

Tale contratto sarà regolato dalla legge inglese e conterrà, tra l'altro, l'impegno delle Banche Garanti e dei *Co-Lead Manager* a procurare sottoscrittori per le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale ovvero, in subordine, l'impegno delle Banche Garanti a sottoscrivere, ai termini e condizioni ivi previsti, le Nuove Azioni Ordinarie eventualmente rimaste non allocate nell'ambito del Collocamento Istituzionale, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 150.000.000,00.

Nell'ambito del Contratto di Collocamento e Garanzia, in linea con quanto concordato nell'Accordo Preliminare di Garanzia, l'Emittente assumerà nei confronti dei *Joint Global Coordinator* (anche per conto di Natixis, Banca Finnat ed Equita SIM) impegni di *lock-up* in linea con la prassi per operazioni similari, a far data dalla sottoscrizione del Contratto di Collocamento e Garanzia e sino al 6° mese successivo alla Data di Esecuzione.

L'Emittente comunicherà l'avvio del Collocamento Istituzionale con apposito avviso, che sarà messo a disposizione con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti e in ogni caso pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.salini-impregilo.com.

4.3.2 Esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione

Alla Data della Nota Informativa il Consiglio di Amministrazione non ha ancora esercitato la Delega conferita dall'Assemblea in data 4 ottobre 2019.

Infatti è previsto che il Consiglio di Amministrazione eserciti integralmente tale Delega nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale.

È altresì previsto che in che in tale sede il Consiglio di Amministrazione si limiti ad assumere le ulteriori deliberazioni connesse a tale avvio, rinviando le deliberazioni relative alla determinazione delle condizioni finali dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni e la parte da imputare a sovrapprezzo, nonché il numero delle Nuove Azioni medesime al termine del Collocamento Istituzionale.

4.3.3 Prezzo di sottoscrizione

Alla Data della Nota Informativa, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito al prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni e al loro numero, poiché – come indicato sopra – è previsto che tali dati siano stabiliti d'intesa con i *Joint Global Coordinator* all'esito del Collocamento Istituzionale.

4.4 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Alla Data della Nota Informativa, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità di qualsivoglia azione emessa dalla Società discendente dalla legge, dallo Statuto Vigente o dal Nuovo Statuto e/o, quanto alle Nuove Azioni Ordinarie, derivante dalle condizioni di emissione.

4.5 REGIME FISCALE

La normativa fiscale dello stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'Emitteente possono avere un impatto sul reddito generato dalle Azioni Ordinarie.

Alla Data della Nota Informativa, l'investimento in Azioni Ordinarie non è soggetto a un regime fiscale specifico nei termini di cui all'Allegato 12, punto 4.5, del Regolamento Delegato 2019/980.

4.6 IDENTITÀ DELL'OFFERENTE E/O DEL SOGGETTO CHE CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SE DIVERSO DALL'EMITTENTE

Non applicabile in quanto non vi è alcun soggetto diverso dall'Emittente che chieda l'ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno negoziate presso Borsa Italiana, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1, comma 7, del Regolamento di Borsa, al pari delle Azioni Ordinarie dell'Emittente quotate alla Data della Nota Informativa (cfr. la Parte B, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, della Nota Informativa).

4.7 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AI TITOLI, COMPRESSE LE LORO EVENTUALI LIMITAZIONI, E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO

4.7.1 Nuove Azioni Ordinarie e Azioni B

Alla Data della Nota Informativa, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 544.740.000,00 ed è suddiviso in n. 492.172.691 Azioni Ordinarie e n. 1.615.491 Azioni di Risparmio, tutte prive di valore nominale espresso.

Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti delle Azioni Ordinarie in circolazione.

Ai sensi dell'art. 36 del Nuovo Statuto, le Azioni B che dovessero essere eventualmente emesse (*cf.* il precedente Paragrafo 4.1), a differenza delle Azioni Ordinarie, non saranno quotate, né si prevede di chiederne l'ammissione a quotazione. Tali Azioni B saranno prive del diritto di voto, pur essendo dotate di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale spettante alle Azioni Ordinarie e dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili, e saranno automaticamente convertibili in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1:1, nei seguenti casi: (a) in caso di perfezionamento del trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni B a favore di soggetti diversi dal suo originario titolare; e (b) in qualsiasi momento, su richiesta scritta del titolare, per tutte o parte delle Azioni B detenute, ove tale conversione non determini il superamento della soglia da cui consegue l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto Azioni Ordinarie (singolarmente o in concerto con altri azionisti).

A fini di completezza, si precisa che, nel contesto dell'Aumento di Capitale, non saranno emesse ulteriori Azioni di Risparmio.

4.7.2 Diritto ai dividendi

Le Nuove Azioni Ordinarie e le Azioni B eventualmente emesse hanno godimento regolare e, pertanto, daranno lo stesso diritto alla distribuzione dei dividendi e alla partecipazione agli utili delle Azioni Ordinarie in circolazione alla Data di Esecuzione.

La distribuzione dei dividendi è disciplinata dall'art. 33 dello Statuto Vigente, ove è previsto che gli utili netti risultanti dal bilancio vengano ripartiti come segue:

- (a) 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- (b) alle Azioni di Risparmio fino a concorrenza del 5% di Euro 5,2 per azione (pari a Euro 0,26 per azione), con la precisazione che qualora in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Risparmio un dividendo inferiore al 5% di Euro 5,2 per azione (pari a Euro 0,26 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- (c) il residuo è destinato a tutti gli azionisti in modo che alle Azioni di Risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari al 2% di Euro 5,2 per azione (pari a Euro 0,104 per azione), salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati alle precedenti lettere (b) e (c), con riferimento alle Azioni di Risparmio, saranno modificati in modo conseguente.

La predetta disciplina dei dividendi non subirà modifiche alla Data di Esecuzione, posto che la formulazione dell'art. 33 dello Statuto Vigente resta identica nel Nuovo Statuto (art. 34).

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3 del TUF, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'Emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento. Ai sensi dell'art. 2.2.6 del Regolamento di Borsa, l'Emittente inserirà, nel comunicato relativo alla proposta di distribuzione del dividendo da parte dell'organo competente, nonché nel comunicato relativo all'approvazione

del bilancio, la data proposta per lo stacco del dividendo (*ex date*), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF (*record date*), quella proposta per il pagamento del dividendo (*payment date*) nonché l'eventuale natura straordinaria del dividendo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Vigente (e dell'art. 34 del Nuovo Statuto), ricorrendone i presupposti di legge, nel corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione può distribuire acconti sul dividendo per l'esercizio stesso con i medesimi criteri che precedono.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Fermo quanto precede, alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non ha adottato alcuna politica in materia di distribuzione dei dividendi (*cfr.* la Parte B, Capitolo XI, Paragrafo 11.5, del Documento di Registrazione).

Inoltre, alla medesima data, i contratti di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritti dall'Emittente contengono un divieto per di dichiarare, pagare o distribuire dividendi o riserve da sovrapprezzo nel caso in cui: (a) si sia verificato un evento contrattuale di *Default*, finché l'evento non sia venuto meno; ovvero (b) l'evento di *Default* possa essere causato da tale distribuzione (tipicamente, nel caso in cui la distribuzione di utili o riserve determini ripercussioni sul rispetto di *Covenant*). Fermo quanto precede, l'Emittente non è parte di accordi, incluso l'Accordo di Investimento con CDPE, contenenti previsioni relative alla deliberazione o distribuzione di dividendi, in senso impositivo o limitativo (per maggiori informazioni, *cfr.* i contratti descritti nella Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.5, del Documento di Registrazione).

4.7.3 Diritti di voto

Ogni Azione Ordinaria (ivi incluse le Nuove Azioni Ordinarie) attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Il Nuovo Statuto dell'Emittente che entrerà in vigore alla Data di Esecuzione introduce, sebbene in via differita come meglio precisato di seguito, la maggiorazione del diritto di voto attribuito alle Azioni Ordinarie. In particolare:

- (a) coerentemente con quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF, la maggiorazione del diritto di voto maturerà qualora l'Azione Ordinaria sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 mesi e tale circostanza sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dall'Emittente ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti e del Nuovo Statuto;
- (b) fermo quanto precede, la previsione afferente alla maggiorazione del diritto di voto e all'istituzione e tenuta dell'elenco speciale entrerà in vigore a decorrere dalla (e non prima della) scadenza del 36° mese successivo alla Data di Esecuzione, ovvero, se precedente, dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato l'accertamento dell'integrale completamento del Progetto Italia ai sensi del Nuovo Statuto.

Pertanto, l'istituzione dell'elenco speciale di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e la decorrenza del periodo continuativo di 24 mesi previsto per la maturazione del diritto di voto maggiorato troveranno applicazione solamente a partire dalla (e non prima della) data di cui alla precedente lettera (b).

A tal proposito, si precisa che, ai sensi degli artt. da 13 a 13-*quater* del Nuovo Statuto, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Si consideri, infine, che il diritto alla maggiorazione del voto, una volta maturato ai termini e alle condizioni previsti dal Nuovo Statuto e dalla normativa applicabile, viene meno, tra l'altro, in caso di cessione delle Azioni Ordinarie con voto maggiorato. Di conseguenza, il futuro prezzo di vendita delle Azioni Ordinarie sul mercato non rifletterebbe il diritto alla maggiorazione del voto maturato dall'azionista cedente.

I possessori delle Azioni di Risparmio e di Azioni B eventualmente emesse non avranno diritto a intervenire alle assemblee della Società, né il diritto di chiederne la convocazione. L'assemblea speciale dei possessori delle Azioni di Risparmio e di Azioni B eventualmente emesse è regolata dalle disposizioni di legge.

4.7.4 Diritto di opzione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe

In caso di aumento di capitale senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, tutte le azioni dell'Emittente (ivi incluse le Nuove Azioni Ordinarie e le Azioni B eventualmente emesse) e le obbligazioni convertibili in azioni eventualmente emesse danno diritto ai titolari di vedersi offerte in opzione le nuove azioni in proporzione al numero delle azioni possedute.

Non esistono altri diritti di opzione o prelazione ai sensi di legge o del Nuovo Statuto.

4.7.5 Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente

Ai sensi dell'art. 2349, comma 1, Codice Civile e dell'art. 7 dello Statuto Vigente (invariato nel Nuovo Statuto), l'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso, possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non ha emesso né speciali categorie di azioni, né altri strumenti finanziari aventi le predette caratteristiche.

4.7.6 Diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

Allo scioglimento della Società, le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 5,2 per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

4.7.7 Disposizioni di rimborso

Lo Statuto Vigente e il Nuovo Statuto non prevedono specifiche disposizioni di rimborso.

4.7.8 Disposizioni di conversione

Lo Statuto Vigente non prevede specifiche disposizioni di conversione.

Il Nuovo Statuto prevede l'automatica conversione delle Azioni B (ove effettivamente emesse) in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1:1, nei seguenti casi: (a) in caso di perfezionamento del Trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni B a favore di soggetti diversi dal suo originario titolare; e (b) in qualsiasi momento, su richiesta scritta del titolare, per tutte o parte delle Azioni B detenute, ove tale conversione non determini il superamento di una soglia che determini un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in capo a quest'ultimo (singolarmente o in concerto con altri azionisti).

4.8 LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO APPLICABILE ALL'EMITTENTE CHE POSSA IMPEDIRE UN'EVENTUALE OFFERTA

L'Emittente è assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli artt. 101-*bis* e ss. del TUF e ai relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in materia di offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (artt. 105 e ss. del TUF), di obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e di diritto di acquisto (art. 111 del TUF). Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non è una PMI e non è pertanto soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari relative a tale tipologia di società.

L'art. 106, comma 1, del TUF prevede che chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% (ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% degli stessi) è tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto (ai soli fini del presente Paragrafo, "OPA").

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUF, l'obbligo di OPA consegue anche ad acquisti superiori al 5%, o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al 5% dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30% senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 109 del TUF, sono solidalmente tenute agli obblighi previsti dall'art. 106 del TUF le persone che agiscono di concerto, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche

da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nel predetto articolo.

Ai sensi dell'art. 104 del TUF, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto di un'OPA si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione dell'intenzione di lanciare l'OPA di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e fino alla chiusura dell'OPA ovvero fino a quando l'OPA stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi di un'OPA. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. L'autorizzazione assembleare è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima della pubblicazione della citata comunicazione dell'intenzione di lanciare l'OPA, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'OPA. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni che precedono. Le società devono comunicare le deroghe approvate a CONSOB e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee chiamata a deliberare in relazione a tali deroghe è pubblicato con le modalità di cui all'art. 125-*bis* del TUF entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.

Né lo Statuto Vigente, né il Nuovo Statuto prevedono deroghe alla disciplina di cui all'art. 104 del TUF sopra descritta.

Si rammenta che talune pattuizioni del Accordo di Investimento con CDPE assumono rilevanza, con riferimento all'Emittente, anche ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico. In ogni modo tali pattuizioni sono tali da consentire il mantenimento in capo a Salini Costruttori del controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF anche a esito del predetto Aumento di Capitale. Ciò (in assenza di modifiche al contenuto dell'Accordo di Investimento con CDPE e di ulteriori accordi intercorrenti fra le parti interessate e rilevanti ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis* del TUF diversi e ulteriori rispetto all'Accordo di Investimento con CDPE) determinerà, altresì, l'insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto relativamente alle Azioni Ordinarie di Salini Impregilo da parte di Salini Costruttori e CDPE. Quanto precede è stato confermato da CONSOB in data 24 ottobre 2019, a fronte di un quesito confermativo all'uopo formulato da Salini Costruttori, anche a nome dell'Emittente, di CDPE e, per quanto occorrer possa, delle Banche Finanziatrici (cfr. il precedente Paragrafo 4.3.1.4).

4.9 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Non sono state effettuate offerte pubbliche di acquisto sulle Azioni Ordinarie o sulle Azioni di Risparmio dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e/o dell'esercizio in corso.

CAPITOLO V – TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA

Non applicabile, in quanto la Nota Informativa è redatta ai soli fini dell’ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale che saranno collocate esclusivamente nell’ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali.

Pertanto, non trova applicazione l’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento 2017/1129.

Per ulteriori informazioni sulle Nuove Azioni Ordinarie e più in generale sull’Aumento di Capitale, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, della Nota Informativa e la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafi 14.1.1 e 14.1.2, del Documento di Registrazione.

CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Le Nuove Azioni Ordinarie non sono oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni, ma saranno negoziate presso Borsa Italiana, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1, comma 7, del Regolamento di Borsa, al pari delle Azioni Ordinarie dell'Emittente quotate alla Data della Nota Informativa.

La presente Nota Informativa, insieme al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi, costituisce il Prospetto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie sul MTA.

Per le Azioni B eventualmente emesse, ricorrendone i presupposti, nel contesto dell'Aumento di Capitale non è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni, né si prevede di richiederne l'ammissione sul MTA o su altri mercati regolamentati italiani o esteri. Pertanto, ove le Azioni B fossero emesse, le stesse non sarebbero quotate.

6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni Ordinarie e le Azioni di Risparmio dell'Emittente sono quotate esclusivamente presso il MTA.

6.3 ALTRE OPERAZIONI

Non sono previste in prossimità del Collocamento Istituzionale dell'Aumento di Capitale altre operazioni di vendita, sottoscrizione o di collocamento privato né di Azioni Ordinarie né di altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

Nessun soggetto ha assunto l'impegno di agire come intermediario nelle operazioni sul mercato secondario relative alle Azioni Ordinarie.

CAPITOLO VII – POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

Non applicabile, in quanto la Nota Informativa è redatta ai soli fini dell'ammissione alla negoziazione sul MTA delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale, che saranno collocate esclusivamente nell'ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali.

Per informazioni sugli impegni di *lock-up*, *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.1.3, della Nota Informativa. Per informazioni sugli impegni di *lock-up* che l'Emittente assumerà ai sensi del Contratto di Collocamento e Garanzia *cfr.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.1.5, della Nota Informativa.

CAPITOLO VIII – SPESE RELATIVE ALL’EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE

8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL’EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE

I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, al netto delle spese connesse al Collocamento Istituzionale, sono stimati in circa Euro 592.225.000.

L’ammontare complessivo delle spese è stimato in massimi Euro 7.775.000, comprensivi di spese per consulenza, spese vive e commissioni dovute alle Banche Garanti ai sensi del Contratto di Collocamento e Garanzia.

CAPITOLO IX – DILUIZIONE

9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DA UN'EVENTUALE OFFERTA PUBBLICA

Non applicabile, in quanto la Nota Informativa è redatta ai soli fini dell'ammissione alla negoziazione sul MTA delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale che saranno collocate esclusivamente nell'ambito del Collocamento Istituzionale riservato a Investitori Istituzionali.

9.2 DILUIZIONE CHE SUBIRANNO GLI AZIONISTI ATTUALI

Alla Data della Nota Informativa, come precedentemente indicato, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato, tra l'altro, in merito all'esercizio della Delega, al prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e al numero definitivo di Nuove Azioni Ordinarie (ed eventualmente di Azioni B, ricorrendone i presupposti) da emettere, poiché è previsto che l'esercizio della Delega avvenga nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale e che il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e il numero definitivo di tali Nuove Azioni siano stabiliti a esito del Collocamento Istituzionale. Né è possibile quantificare l'ammontare della futura partecipazione di Salini Costruttori e/o di CDPE e/o delle Banche Finanziatrici al capitale sociale di Salini Impregilo alla Data di Esecuzione, anche in considerazione della circostanza che il numero di Nuove Azioni Ordinarie oggetto di effettiva sottoscrizione da parte dei soggetti che hanno assunto impegni in tal senso potrà essere progressivamente ridotto *pro quota* rispetto agli impegni stessi, in funzione degli esiti del Collocamento Istituzionale (*cf.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.1 e 4.3.1.2, della Nota Informativa).

Si precisa che, in ogni caso, per effetto dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, Salini Costruttori continuerà a controllare Salini Impregilo ai sensi dell'art. 93 del TUF. Infatti, l'Accordo di Investimento con CDPE prevede che Salini Costruttori mantenga comunque il controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF e che vi sia sostanziale continuità tra gli assetti di controllo e di governo societario di Salini Impregilo precedenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale, ferme restando le pattuizioni di *governance* di cui all'Accordo di Investimento con CDPE (*cf.* la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.1.4, della Nota Informativa e la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1, del Documento di Registrazione).

CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE

La Nota Informativa non menziona consulenti legati all’emissione delle Nuove Azioni Ordinarie, fatta eccezione per lo Studio legale BonelliErede che ha svolto il ruolo di consulente legale della Società in relazione alla predisposizione del Prospetto.

10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE

La presente Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione che siano state sottoposte a revisione contabile o a revisione contabile limitata.

DEFINIZIONI

Si riporta, di seguito, un elenco delle definizioni utilizzate all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa che per le definizioni sopra riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

Accordo di Investimento con CDPE	L'accordo sottoscritto in data 2 agosto 2019 e modificato e integrato in data 4 novembre 2019, tra Pietro Salini, Salini Costruttori, l'Emittente e CDPE. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1, del Documento di Registrazione.
Accordo con le Banche Finanziatrici	L'accordo sottoscritto in data 2 agosto 2019 tra Salini Costruttori, l'Emittente e le Banche Finanziatrici. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.2, del Documento di Registrazione.
Accordo Preliminare di Garanzia	Il contratto preliminare di garanzia (c.d. " <i>standby undewriting commitment</i> "), sottoscritto in data 2 agosto 2019 e successivamente integrato in data 24 ottobre 2019, ai sensi del quale le Banche Garanti si sono impegnate nei confronti dell'Emittente, al verificarsi di talune condizioni, a sottoscrivere il Contratto di Collocamento e Garanzia.
Assemblea	L'assemblea degli azionisti dell'Emittente.
Astaldi	Astaldi S.p.A., con sede in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65.
Aumento di Capitale	L'aumento del capitale sociale di Salini Impregilo, che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 4 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in via inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 600.000.000,00 (<i>seicento milioni/00</i>), da realizzarsi mediante emissione di Nuove Azioni Ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di Azioni B), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a Investitori Istituzionali, tra cui CDPE e le Banche Finanziatrici, e a Salini Costruttori. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3 della Nota Informativa.

Azioni B	Ciascuna delle azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie ma prive di diritto di voto, che saranno emesse, in conformità a quanto previsto all'art. 36 del Nuovo Statuto, qualora, all'esito e per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, un soggetto diverso dal socio di maggioranza relativa dell'Emittente (in base alle risultanze dell'art. 120 del TUF) venga a detenere una partecipazione al capitale votante superiore alla soglia che determina il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle Azioni Ordinarie della Società ai sensi dell'art. 106 del TUF. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafi 4.1 e 4.3 della Nota Informativa.
Azioni di Risparmio	Ciascuna delle n. 1.615.491 azioni di risparmio che compongono il capitale sociale dell'Emittente, prive di valore nominale espresso. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.7, della Nota Informativa.
Azioni Ordinarie	Ciascuna delle azioni ordinarie che compongono il capitale sociale dell'Emittente, prive di valore nominale espresso, incluse le Nuove Azioni Ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale. <i>Cfr:</i> il Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa.
Banca Finnat	Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.
Banche Finanziatrici	Collettivamente, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit.
Banche Garanti	Collettivamente, le istituzioni finanziarie che hanno sottoscritto il Contratto di Collocamento e Garanzia in qualità, rispettivamente, di <i>Joint Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> (ovverosia Citigroup e BofA Securities) e di <i>co-global coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> (ovverosia Natixis).
Banco BPM	Banco BPM S.p.A., con sede in Milano, via Filippo Meda n. 4.
BofA Securities	Merrill Lynch International, con sede legale in Londra (Regno Unito), 2 King Edward Street EC1A 1HQ.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, piazza degli Affari n. 6.
CDPE	CDP Equity S.p.A., società appartenente al gruppo facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21 A.
Citigroup	Citigroup Global Markets Limited, con sede legale in Londra (Regno Unito), Citigroup Centre, Canada Square E14 5LB.
Co-Lead Managers	Le istituzioni finanziarie che partecipano al consorzio di collocamento e garanzia per l'Aumento di Capitale Congiuntamente senza impegni di garanzia, ovverosia: Banca Finnat ed Equita SIM.
Codice Civile	Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente integrato e modificato.

Collocamento Istituzionale	L'offerta delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale, che sarà eseguita mediante una procedura c.d. di " <i>bookbuilding</i> ", in linea con la migliore prassi di mercato per analoghe operazioni internazionali, riservata esclusivamente a Investitori Istituzionali, tra cui CDPE e le Banche Finanziatrici, e a Salini Costruttori. <i>Cfr.</i> il Capitolo IV, Paragrafo 4.3 della Nota Informativa.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 3.
Contratto di Collocamento e Garanzia	Il contratto di collocamento e garanzia (c.d. " <i>underwriting agreement</i> "), che è previsto venga sottoscritto nell'imminenza dell'avvio del Collocamento Istituzionale tra l'Emittente, da una parte, e le Banche Garanti, dall'altra parte, ai sensi del quale quest'ultime si impegneranno, tra l'altro, ai termini e alle condizioni ivi previsti, a procurare sottoscrittori per l'Aumento di Capitale nonché, ricorrendone i presupposti, a sottoscrivere le Nuove Azioni Ordinarie eventualmente rimaste non allocate nell'ambito del Collocamento Istituzionale, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 150.000.000,00. <i>Cfr.</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa.
Data di Esecuzione	La data di esecuzione dell'Aumento di Capitale, in cui avverranno, tra l'altro, il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni Ordinarie.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della presente Nota Informativa da parte di CONSOB.
Delega	La delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 4 ottobre 2019, avente a oggetto l'Aumento di Capitale e che alla Data della Nota Informativa non è stata ancora esercitata. <i>Cfr.</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafo 4.3, della Nota Informativa.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al Regolamento Delegato 2019/980, che insieme alla presente Nota Informativa è parte del più ampio prospetto di Salini Impregilo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale.
Emittente o Salini Impregilo o Società	Salini Impregilo S.p.A., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97.
Equita SIM	Equita SIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Turati n. 9.
Gruppo Salini Impregilo o Gruppo	Collettivamente, Salini Impregilo e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest'ultima.
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156.

Investitori Istituzionali	Collettivamente, gli Investitori Qualificati nell'Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e gli investitori istituzionali all'estero ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli investitori negli Altri Paesi.
Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati come definiti all'art. 2, lett. e), del Regolamento 2017/1129.
Joint Bookrunner	Le istituzioni finanziarie che hanno un ruolo <i>senior</i> nell'ambito del consorzio di collocamento e garanzia per l'Aumento di Capitale, ovvero: BofA Securities, Citigroup e Natixis.
Joint Global Coordinator	Le istituzioni finanziarie che assumono compiti di coordinamento nell'ambito del Collocamento Istituzionale, ovvero: BofA Securities e Citigroup.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Natixis	Natixis S.A., con sede legale in Parigi (Francia), 30 Avenue Pierre Mendès-France, 75013.
Nota Informativa	La presente nota informativa.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi che insieme alla presente Nota Informativa è parte del più ampio prospetto di Salini Impregilo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale.
Nuove Azioni	Le Nuove Azioni Ordinarie e, ove applicabile, le Azioni B.
Nuove Azioni Ordinarie	Ciascuna delle Azioni Ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale. <i>Cfr.</i> la Parte B, Capitolo IV, Paragrafi 4.1 e 4.3, della Nota Informativa.
Nuovo Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente contenente le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 4 ottobre 2019, che entreranno in vigore alla Data di Esecuzione.
Piano Industriale	Il piano industriale di Salini Impregilo per il triennio 2019-2021, che comprende sia un piano industriale del Gruppo Salini Impregilo in ottica c.d. " <i>stand-alone</i> ", sia le linee strategiche relative al Progetto Italia (<i>cfr.</i> la Parte B, Capitolo VII, Paragrafo 7.2.2, del Documento di Registrazione).

Progetto Italia o Progetto	Il c.d. “Progetto Italia”, vale a dire il progetto industriale, le cui linee strategiche sono parte del più ampio Piano Industriale dell’Emittente, il quale mira al consolidamento in Salini Impregilo – da realizzare attraverso l’acquisizione e successiva integrazione all’interno della Società – di altre società e aziende italiane operanti nel settore delle costruzioni di progetti infrastrutturali complessi. <i>Cfr:</i> la Parte B, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4.1, del Documento di Registrazione.
Prospetto	Il prospetto relativo all’ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale, costituito dal Documento di Registrazione, dalla presente Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi.
Raccomandazioni ESMA 2013/319	Il documento intitolato “ <i>ESMA update of the CESR recommendations – The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive</i> ” pubblicate in data 20 marzo 2013.
Regolamento 2017/1129	Il Regolamento 2017/1129 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE.
Regolamento Delegato 2019/980	Il Regolamento delegato 2019/980 UE della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento 2017/1129 UE per quanto riguarda il formato, contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento 809/2004 CE della Commissione.
Regolamento di Borsa	Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato da CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Salini Costruttori	Salini Costruttori S.p.A., con sede in Milano, via del Lauro n. 3, società che esercita attività di direzione e coordinamento dell’Emittente ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
Società di Revisione	KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25.
Statuto Vigente	Lo statuto dell’Emittente in vigore alla Data della Nota Informativa, che non include pertanto le modifiche deliberate dall’Assemblea straordinaria del 4 ottobre 2019 e che acquisteranno efficacia alla Data di Esecuzione.

Trasferimento

Qualsiasi atto, fatto, negozio *inter vivos*, operazione societaria (incluse a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, conferimenti o scorpori) che, direttamente o indirettamente, comporti la vendita, la cessione, il trasferimento, la donazione, la permuta o la costituzione di diritti reali o di godimento o qualsivoglia altro atto di disposizione (ivi inclusi trasferimenti a *trust* o intestazioni fiduciarie), in qualsiasi forma, a titolo oneroso o gratuito, anche per effetto di esecuzione forzata o escussione di qualsivoglia garanzia, che abbia per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà o di altro diritto su partecipazioni azionarie o strumenti che diano diritto alla loro sottoscrizione (ivi incluso attraverso il trasferimento del controllo su qualsivoglia veicolo intermedio che detenga la partecipazione azionaria o gli altri strumenti di cui si tratta). Resta inteso che non costituiscono un "**Trasferimento**" i trasferimenti infragruppo, da intendersi per tali quelli in favore di società controllanti, controllate e società controllate dalla medesima controllante del trasferente, laddove per controllo si intende il controllo a sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. I termini "**Trasferitario**", "**Trasferitarie**", "**Trasferente**", "**che Trasferisce**" e "**Trasferire**" sono da interpretarsi in senso conforme.

TUF

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

UniCredit

UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini tecnici utilizzati all'interno della Parte A, Paragrafo 1.1.5, e della Parte B, Capitolo III, Paragrafi 3.1 e 3.4, della Nota Informativa.

Tali termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa che per i termini sotto riportati, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

<i>Advisory</i>	La prestazione del servizio di consulenza e/o di raccomandazione personalizzate resi a un cliente con riferimento a una o più specifiche operazioni.
<i>Clearing</i>	Compensazione delle posizioni di debito e credito derivanti dallo scambio dei flussi di pagamento.
<i>Collar</i>	Contratto derivato su tasso di interesse che prevede, a seconda dei casi, l'obbligo di una parte o dell'altra di corrispondere il differenziale fra un importo minimo con riferimento all' <i>interest rate floor</i> o un importo massimo con riferimento all' <i>interest rate cap</i> , da un lato, e un importo di riferimento, dall'altro.
<i>Collateral</i>	Un bene reale, sovente di natura finanziaria (a mero titolo esemplificativo, strumenti finanziari), concesso in garanzia del puntuale pagamento di un'obbligazione da parte del debitore.
<i>Commercial banking</i>	Comparto dell'attività bancaria che principalmente presta servizi di deposito e di erogazione del credito.
<i>Hedging</i>	Un'operazione di copertura al fine di ridurre o annullare i rischi legati ad un altro investimento.
<i>Investment banking</i>	Comparto dell'attività bancaria che svolge attività principalmente connesse al mercato primario di sottoscrizione e collocamento di titoli di nuova emissione e/o di servizi di consulenza nell'ambito di ristrutturazioni aziendali.
<i>Lending</i>	Operazione per effetto della quale un soggetto bancario concede a un terzo prestatore la disponibilità di una somma di denaro per un tempo prestabilito e il terzo si impegna a restituire la somma alla scadenza.
<i>Margin loan</i>	Un finanziamento finalizzato all'investimento in valori mobiliari, la cui garanzia è costituita da liquidità ovvero valori mobiliari del mutuatario. In genere, il <i>margin loan</i> viene erogato sulla base di un rapporto predefinito tra importo totale del finanziamento e valore dei beni posti in garanzia (c.d. <i>loan-to-value ratio</i>). Qualora, durante la durata del <i>margin loan</i> , tale rapporto scenda sotto la soglia prestabilita, il mutuatario è tenuto a reintegrare la garanzia (c.d. <i>margin call</i>) a pena del rimborso anticipato del finanziamento.

Posizione Finanziaria Netta o Indebitamento Finanziario Netto	L'indebitamento netto del Gruppo che esprime, in maniera sintetica, il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria. È determinata come differenza tra l'ammontare dei debiti finanziari correnti e non correnti rispetto alla disponibilità liquide e mezzi equivalenti, crediti finanziari correnti, crediti finanziari non correnti e titoli detenuti per la negoziazione.
Repo	Abbreviazione di <i>repurchase agreement</i> , ossia del contratto "pronti contro termine", in virtù del quale un soggetto vende un titolo contro pagamento in contanti (operazione a pronti), impegnandosi a riacquistarlo a un prezzo prefissato a una certa scadenza futura (operazione a termine).
Trade finance	L'attività avente a oggetto processi di finanziamento del commercio internazionale che tipicamente e principalmente si esplicita attraverso l'utilizzo di prodotti quali lettere di credito all'importazione e all'esportazione, l'emissione di garanzie internazionali.